

**Precisazioni relative all' Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 2/01/2014 dal titolo "Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia:**

1. L'art. 11, comma 1.2, lett. a) dell'Avviso prevede che, per la redazione dell'offerta economica, l'operatore è tenuto ad indicare le condizioni economiche applicate al portafoglio, incluse le commissioni. Le suddette condizioni sono espresse in termini di *spread* massimo rispetto al parametro di riferimento di cui all'art. 4, c. 1, lett. f). Si precisa che lo *spread* massimo offerto dovrà essere comprensivo anche della componente delle eventuali commissioni di strutturazione del finanziamento che dovranno essere spalmate sulla durata nominale del finanziamento.
2. L'art. 6.3 dell'Allegato 5 dell'Avviso "Schema di Accordo Convenzionale" prevede che "la garanzia può essere escussa dall'Originator nel rispetto dei presupposti e con le medesime forme e modalità previste dal presente Accordo". Si precisa che la disciplina e le modalità di escussione della garanzia sono disciplinate dall'Allegato C dello Schema di Accordo Convenzionale "SCHEMA DI PEGNO".
3. L'art. 6.1 dell'Allegato 5 dell'Avviso "Schema di Accordo Convenzionale" stabilisce che ricevuta la comunicazione di cui all'art. 5.1 del medesimo Allegato 5, da parte del Soggetto Finanziatore, Puglia Sviluppo procede a depositare la prima delle tre tranches anticipate a valere sul junior cash collateral da costituire presso il medesimo Finanziatore. Si precisa che tale comunicazione, che dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla stipula dell'Accordo Convenzionale, si riferisce all'avvio della fase di Ramp-up e dovrà essere redatta utilizzando il modello che si allega alla presente nota di precisazioni.
4. Nel caso di costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie con l'intervento dei confidi, di cui all'art. 6-ter dell'Avviso, i rapporti tra il soggetto Finanziatore ed il Confidi sono disciplinati dall'Allegato 6 "Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi".

Si precisa che, durante il periodo di Ramp up e, quindi, fino alla costituzione del portafoglio, il Confidi presterà all'atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del Finanziatore e a favore di esso, una garanzia consortile a prima richiesta (fideiussione) pari alla durata del finanziamento (art. 7.2), entro il limite massimo stabilito tra le parti. La garanzia del confidi a favore dei finanziamenti, durante il periodo di ramp up, si realizza mediante la costituzione di un apposito "fondo rischi" monetario che copre le perdite definitive sui finanziamenti garantiti, secondo le modalità di cui all'art. 10. Per quanto riguarda le modalità di costituzione del fondo rischi, oltre quelle previste dall'art. 8.2, possono essere richiamate, per analogia, quelle relative alla costituzione del cash collateral junior disciplinate dall'Allegato 5 dell'Avviso "Schema di accordo

convenzionale” che regola i rapporti tra Puglia Sviluppo e la Banca aggiudicataria ed, in particolare, dall’art. 6 del medesimo accordo.

Alla data di costituzione del Mezzanine cash collateral, le fideiussioni erogate saranno liberate e saranno sostituite dalla costituzione in pegno del Mezzanine Cash collateral a copertura delle possibili perdite sulla tranche mezzanine. A tal fine il Confidi dovrà aprire presso il finanziatore un conto vincolato e versare in un’unica soluzione il mezzanine cash collateral, costituendo un pegno sulle relative somme.

5. L’art. 4 “Escussione del Pegno” dell’Allegato C dello schema di Accordo Convenzionale “SCHEMA DI PEGNO” e l’art. 4 “Escussione del Pegno” dell’Allegato B dello schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi “SCHEMA DI PEGNO A GARANZIA DELLA TRANCHE MEZZANINE” prevedono che “il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell’Impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in default (come definito nell’Avviso) (...)”. Si precisa che la definizione di “finanziamento in default” è riportata all’art. 3 “Definizioni” dell’allegato 5 dell’Avviso “Schema di accordo convenzionale” e all’art. 3 “Definizioni” dell’allegato 6 dell’Avviso “Schema di accordo convenzionale finanziatore-confidi”. Ai sensi di tali articoli, il Finanziamento in default indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell’Impresa, sia declassato e inserito (secondo le procedure del Finanziatore) nella sezione di bilancio relativa ai crediti a “sofferenza”, “credito ristrutturato” o tra i c.d. “incagli oggettivi”, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 272 (“Matrice dei Conti”) del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti.